

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COD.43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 34 DEL 29-11-11

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
----------------	--

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CARNEVALI CARLO	P	VERGANI DEBORAH	P
BRACONI LUCA	P	PALMILI MARTINO	P
MEZZALANI LUCIANO	P	PIAZZOLLA MICHELE	P
CANULLO GIANFRANCO	P	STORANI MAURIZIO	P
SILVESTRONI ALESSANDRA	P	GIUBILEO FRANCESCO	P
SERAFINI RENZO	P	CANTORI ROBERTO	P
ACCATTOLI SAMUELE	P	BARLETTA PAOLO	A
DE SALVO GIOVANNI	P	PESARESI GIULIANA	A
RIMINI CRISTIANA	P		

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n.[2] Presenti n.[15]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Assume la presidenza il Dott. CARNEVALI CARLO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ACCATTOLI SAMUELE

PALMILI MARTINO

CANTORI ROBERTO

INTRODUCE l'argomento IL SINDACO, il quale spiega che al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, è stata data dal Governo la facoltà ai Comuni di istituire il Consiglio Tributario, tale istituzione rende possibile la compartecipazione al recupero dei tributi erariali al 100%, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31.12.2011 e partecipi all'azione di accertamento e recupero dell'evasione.

La composizione di tale organo secondo le indicazioni dell'ANCI può essere costituita di persone esperte in materia di tributi e finanze scelte dal Consiglio Comunale, oppure di dipendenti di uffici comunali che operano in tali servizi, è stata scelta una via di mezzo, che coinvolge i dipendenti esperti in materia ma che ha una guida istituzionale nella persona del Sindaco o suo delegato. Su questa scelta siamo aperti alla discussione, possiamo confrontarci e modificarla magari con un emendamento durante la seduta. Fa rilevare che il ruolo di Presidente del Consiglio T. è molto delicato e scabroso, tuttavia se il Consiglio è d'accordo si assumerà del sue responsabilità ed accetterà di svolgere la funzione per Montefano, al riguardo ricorda di aver rivestito un ruolo analogo presso l'ASUR quando era stato incaricato del controllo dei redditi delle persone ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario.

- Il Consigliere Giubileo esprime perplessità sulle funzioni del Consiglio T. sulla attività di accertamento e segnalazione, ritiene inadeguato tale organo.
- Il Consigliere Storani ricorda che le Commissioni Tributarie che tutti i Comuni avevano negli anni 70" non funzionavano e al loro interno vi erano notevoli contrasti in quanto rappresentavano anche la politica. Inoltre si vennero a creare situazioni di litigio anche con i cittadini che venivano segnalati alle autorità fiscali. Si dichiara comunque favorevole alla presenza del Sindaco quale autorità comunale che dà equilibrio alla commissione.

CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA l'introduzione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri ;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario Comunale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

RITENUTO opportuno e necessario assicurare la più ampia diffusione del regolamento suddetto nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione, non solo all'Albo Pretorio, ma anche sul sito internet dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa, Contabile e Finanziaria per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1^a del D.Lgs 267/2000;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, resa nei modi e nelle forme di legge, espressa da n. 15 Consiglieri presenti, come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente, che ha dato il seguente risultato: - Favorevoli: n. 15,

DELIBERA

1. - di approvare il nuovo REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO, nel testo che si compone di n. 8 articoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. - di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.
3. - di dare altresì atto che il regolamento verrà pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet dell'Ente, al fine di darne la massima diffusione e conoscibilità.
4. - di stabilire che a seguito dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 commi 28 e segg. del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 l'Ente potrà optare per l'istituzione del Consiglio Tributario in convenzione ai sensi dell'Art. 30 del D. L. n. 18.8.2000 n. 267.

Quindi con separata unanime votazione, in relazione all'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;
- in particolare, l'art. 1 del D.L.30.9.2005 n. 203, convertito dalla legge 2.12.2005 n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i Comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministero dell'economia e delle Finanze via via emanati;
- successivamente l'art. 18 comma 1 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai Comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'art. 44 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato D.L. 30.9.2005 n. 203;
- il D.L.gvo 14.3.2011 N. 23 (Federalismo municipale), art. 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai Comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei Comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- l'art. 18 del D.L.n. 78/2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio Tributario, mentre i Comuni con popolazione non superiore a tale soglia, laddove non costituiscono il Consiglio Tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gvo n. 267/2000 ai fini della costituzione del medesimo organismo;
- infine l'art. 1 comma 12bis del D.L.13.8.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.9.2011 n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013, 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100%, a condizione che il Comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31.12.2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai Comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax";

CONSIDERATO CHE:

- la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il D.L.gvo Lgt. 8.3.1945 n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:

- a) l'art. 2 del D.L.gvo Lgt. prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le Finanze di concerto con quello per l'Interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato,
 - b) l'art. 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative" ai Consigli Tributarî; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
 - c) l'art. 8 attribuisce al Consiglio Tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'art. 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'ufficio delle Imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso;
- il Ministero delle Finanze, con Circolare n. 4/2381 del 15.9.1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli Tributarî, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8.3.1945 n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'art. 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle Finanze i Comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli Tributarî se non le norme di carattere generale di cui al TUEL;
 - il D.Lgs n. 267/2000 attribuisce al Comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'art. 7 prevede che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
 - l'art. 52 del D.L.gs. n. 446/1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli Enti Locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti;

VISTO CHE con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 3.12.2007,

emanato in attuazione dell'art. 1 del citato D.L.n. 203/2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che

hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;

- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del Comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;
- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengano l'effettivo domicilio nel Comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto);

RICORDATO che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'art. 83, comma 16 del D.L.25.6.2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133, il quale dispone che "al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'art. 1 del D.L.30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.12.2005 n. 248, i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate, la quale di avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del D.P.R. 29.9.1973 n. 600;
- dell'art. 83, comma 11 del D.L.25.6.2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133, il quale dispone che "in attuazione della previsione di cui all'art. 1 del D.L.30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.12.2005 n. 248, i Comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza;

RITENUTO che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- la partecipazione al Consiglio Tributario di un referente dell'Amministrazione Comunale e di Responsabili di Uffici Comunali esperti in materia fiscale e tributaria coadiuvati da tutti i funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3.12.2007;

- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consigli Tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione;

RITENUTO per i motivi sopra esposti di adottare il regolamento in argomento;

RITENUTO opportuno e necessario assicurare la più ampia diffusione del regolamento suddetto nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione, non solo all'Albo Pretorio, ma anche sul sito internet dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- Il sottoscritto, stante quanto sopra, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e propone l'adozione del regolamento al Consiglio Comunale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico del comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ettore Giattini

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Approvato con atto di C.C. n. del)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 52 del D.L.gs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122 e succ. mod. ed int., attraverso tale organo il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'art. 1 del D.L. 30.9.2005 n. 203, convertito dalla legge 2.12.2005 n. 248, dall'art. 18, del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122 e dall'art. 44 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre componenti:
 - Sindaco o suo delegato – Presidente
 - Segretario Comunale - Membro
 - Responsabile Settore Finanziario e Tributi - Membro
2. La funzione di componente del Consiglio Tributario non è onerosa.
3. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
 - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato,
 - il Direttore dell'Agenzia del territorio provinciale, o un suo delegato,
 - il Direttore della sede provinciale dell'Inps, o un suo delegato,
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.
4. Il Consiglio Tributario si avvale per lo svolgimento delle funzioni della collaborazione:
 - del Responsabile dell'Ufficio Tributi
 - del Responsabile dei Servizi Demografici,
 - del Responsabile del Servizio Commercio e Pubblici Esercizi,
 - del Responsabile dell'Area Tecnica.
 - del Comandante della Polizia Municipale.

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario viene nominato con atto del Sindaco e resta in carica fino al termine del mandato del Sindaco ed alla elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, almeno ogni sei mesi, può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale ai Responsabili delle Aree e Servizi indicati al precedente art. 3.
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Consiglio Tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza annuale all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta Comunale ed al Sindaco. Per la sua attività amministrativa il Consiglio Tributario si avvale del supporto dell'Ufficio Tributi.
7. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati nell'art. 3 comma 3 e 4, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.
8. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Tributario ai sensi dell'art. 2 comma 1 vengono tempestivamente trasmesse al Sindaco ed al Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile per dare attuazione alle relative procedure di accertamento o per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, del Territorio, alla Guardia di Finanza, all'INPS etc... Nel caso in cui il Comune non intenda darvi attuazione deve darne adeguata motivazione.

Articolo 6 – Obblighi dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica, oltre alle altre conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Articolo 7 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso la Sede Municipale, le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Tributi o della Ragioneria.

2. Per quanto disposto dall'art. 18, comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

Articolo 6 – Obblighi dei Consiglieri

Articolo 7 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario

Articolo 8 - Entrata in vigore

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE

Il Sindaco
Dott. CARNEVALI CARLO

Prot. N.

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^a comma, del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li, 06-12-11

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] decorso di 10 giorni dalla pubblicazione dal.....

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIATTINI DR. ETTORE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Segretario Comunale
Dott. GIATTINI DR. ETTORE